







ISTITUTO Comprensivo 'SAC. R. CAlderisi'

VIA T. TASSO 81030 VILLA dÍ BRIANO (CE)

Codice meccanografico CEIC84000D Codice Fiscale 90008940612

E-MAIL: ceic84000d@istruzione.it e-Mail certificata


<u>ceic84000d@pec.istruzione.it</u> sito web: <u>www.iccalderisi.edu.it</u> codice

ufficio: UFZQUI tel 081 19911330

I.C. R. CALDERISI-VILLA DI BRIANO Prot. 0015400 del 28/12/2022

REGOLAMENTO

dell'Organo di Garanzia



ISTITUTO COMPRENSIVO "R. CALDERISI" DI VILLA DI BRIANO

Approvato dal CONSIGLIO D'ISTITUTO con delibera n. 24 del 27/12/2022

Al personale docente
Al Dsga
Al personale Ata
Ai Sigg. genitori
Agli alunni All'albo on line
All'albo online/Sito web - Sez. Regolamenti
Alle sedi

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento che apporta modifiche e integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti e viste le precisazioni contenute nella nota Ministeriale MIUR n. 3602 del 31 luglio 2008,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA

le seguenti norme che regolano la composizione e il funzionamento dell'Organo di Garanzia presente nell'Istituto comprensivo "Sac R. Calderisi" di Villa di Briano.

ART. 1- FINALITÀ E COMPITI

- 1. È costituito presso l'Istituto Comprensivo "Sac R. Calderisi" di Villa di Briano ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR n. 249 del 24 giugno 1988 e successive modifiche "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", l'Organo di Garanzia.
- 2. Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere e assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
- 3. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, sono:
 - prevenire e affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti, Capo d'Istituto, docenti, tutto il personale della scuola e loro compagni e in merito all'applicazione dello Statuto, e avviarli a soluzioni;
 - esaminare i ricorsi presentati da uno o da entrambi i genitori o da chi esercita la patria potestà, in seguito all'erogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina;
- 4. Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia anche al fine di rimuovere situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

ART. 2 – COMPOSIZIONE e DURATA

- 1. L'Organo di Garanzia interno alla scuola è così composto:
 - Dirigente scolastico, che lo presiede;
 - n. 2 genitori, eletti dal Consiglio di Istituto;
 - n. 2 docenti, nominati dal Consiglio di Istituto, di cui uno svolge, a rotazione, il compito di segretario verbalizzante; n. 1 personale ATA, eletto dal Consiglio d'Istituto.
- 2. Il Consiglio di Istituto elegge, altresì, due membri supplenti per la componente dei genitori che subentrano ai membri effettivi in caso di assenza degli stessi o decadenza dall'incarico o incompatibilità, qualora un membro sia genitore dell'alunno sanzionato o docente coinvolto. Nel caso in cui il docente che ha irrogato la sanzione fosse membro dell'Organo di Garanzia, lo stesso sarà sostituito dal docente del Consiglio di Istituto con maggiore anzianità di servizio nella Istituzione scolastica.
- 3. L'Organo di Garanzia dura in carica tre anni. Il suo rinnovo avviene alla scadenza e ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri supplenti;

ART. 3 - MODALITÁ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

- 1. L'Organo di Garanzia si riunisce, dietro formale convocazione da parte del Dirigente scolastico, ogniqualvolta sia necessario decidere sulle sanzioni irrogate dagli organi competenti della scuola a seguito di impugnazione dei genitori.
- 2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.

- 3. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto ha conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia
- 4. L'Organo di Garanzia è preposto a ricevere i ricorsi proposti dai genitori in merito all'irrogazione delle sanzioni disciplinari comminate dagli organi competenti della scuola;
- 5. Contro le decisioni in materia disciplinare <u>è ammesso ricorso scritto da parte dei genitori all'Organo di Garanzia entro 15 giorni dall'irrogazione del provvedimento disciplinare</u>; il ricorso avverso una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina può essere presentato da un genitore o entrambi i genitori o da chi esercita la patria potestà, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.
- 6. Le decisioni in merito alle impugnazioni devono essere assunte dall'Organo di Garanzia <u>entro i dieci giorni successivi</u> alla data di presentazione dell'istanza da parte dei genitori;
- 7. Per la validità delle deliberazioni non è necessaria la presenza di tutti i membri dell'Organo di Garanzia; è sufficiente, infatti, la presenza del Dirigente scolastico, quella di un genitore e di un rappresentante della componente docenti.
- 8. Non è possibile, per i membri dell'Organo di Garanzia, astenersi dalla votazione;
- 9. Le decisioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità di voto, prevale quello espresso dal Dirigente scolastico.
- 10. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate entro i cinque giorni successivi alla delibera.
- 11. Il Dirigente scolastico, per garantire il funzionamento dell'Organo di Garanzia, predispone e sottopone allo stesso, con gli omissis necessari per la normativa sulla privacy, tutta la documentazione necessaria per mettere al corrente i membri di quanto accaduto e contestato, acquisendo eventualmente, in via preventiva, anche in forma riservata, le dichiarazioni dei docenti e quella degli alunni, sempre in presenza di una terza persona, preferibilmente appartenente al personale di segreteria;
- 12. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal dirigente scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell'alunno e al Consiglio di Classe interessato. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati;
- 13. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne darà comunque comunicazione ai genitori che l'hanno impugnata;
- 14. Ogni decisione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso;
- 15. L'Organo di Garanzia può essere anche chiamato ad esprimersi su eventuali conflitti sorti all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina.

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 24 del 27 dicembre 2022. Il Regolamento ha vigore dal momento della sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto ed ha validità fino a quando non viene espressamente modificato e/o integrato.

Esso è pubblicato all'albo online e sul sito della scuola www.iccalderisi.edu.it